

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3138 del 07/07/2020
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59. VOLTURA E AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2602 del 28/07/2016 per lo stabilimento di produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione di pasta, mix e semilavorati senza glutine, pasta, mix e semilavorati senza glutine addizionati di vitamine e minerali, sito nel Comune di Forlì, Via Pierre e Marie Curie
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3232 del 07/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno sette LUGLIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59. VOLTURA E AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2602 del 28/07/2016 per lo stabilimento di produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione di pasta, mix e semilavorati senza glutine, pasta, mix e semilavorati senza glutine addizionati di vitamine e minerali, sito nel Comune di Forlì, Via Pierre e Marie Curie

LA DIRIGENTE

Vista la sotto riportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2602 del 28/07/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. MOLINO SPADONI S.P.A. con sede legale in Comune di Ravenna (RA), Via Ravegnana n. 746. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione di pasta, mix e semilavorati senza glutine, pasta, mix e semilavorati senza glutine addizionati di vitamine e minerali, sito nel Comune di Forlì (FC), Via Pierre e Marie Curie”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 04/08/2016 con Atto Prot. Com.le 67579, così come aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1029 del 02/03/2017 e rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 16/03/2017 con atto Prot. Com.le 22726;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai di cui all'art.269 del D.lgs. 152/20016 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B e relativa Planimetria “AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI”, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- all'ALLEGATO C “IMPATTO ACUSTICO”, il Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995.

Visto che in data 28/11/2019 è stata presentata al SUAP del Comune di Forlì richiesta di voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata acquisita al Prot. Com.le 106525 e da Arpae al PG/2019/183432 in favore di **ARMIDA S.R.L. con sede legale in Comune di Ravenna (RA), Loc. Coccolia, Via Ravegnana n. 746 (C.F./P.IVA 02353370394)** e contestuale domanda di modifica sostanziale con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai di cui all'art.269 del D.lgs. 152/20016 e s.m.i.;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- Valutazione di impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 08/01/2020 Prot. Com.le 1397, acquisita da Arpae al PG/2020/3903, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., così come integrata in data 13/01/2020 con Nota Prot. Com.le 1883 acquisita da Arpae al PG/2020/4883, con contestuale richiesta integrazioni;

Considerato che in data 06/02/2020, la ditta ha trasmesso una parte della documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PG/2020/21929 del 11/02/2020;

Atteso che, in seguito a concessione di proroga, in data 11/03/2020, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa completa, acquisita da Arpae al PG/2020/39470;

Tenuto conto che in data 13/05/2020 e 08/06/2020, la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpae ai PG/2020/69660-81894;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai di cui all'art.269 del D.Lgs. 152/20016 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 29/04/2020, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 50291 acquisito da Arpae al PG/2020/94679 in data 01/07/2020, con il quale il Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì dispone il recepimento delle modifiche richieste nel rispetto delle prescrizioni impartite da Hera S.p.A., con parere acquisito al Prot. Com.le 40708/20 del 25/05/2020;
- Valutazione di impatto acustico: Atto Prot. Com.le 50325 del 24/06/2020, acquisito da Arpae al PG/2020/90635 a firma della Responsabile della P.O. dell'Unità Ambiente, così come integrato in data 01/07/2020, con PEC acquisita da Arpae al PG/2020/94467, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente Allegato C.

Ritenuto pertanto di procedere con apposita determinazione:

- alla **voltura** della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2602 del 28/07/2016 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. MOLINO SPADONI S.P.A. con sede legale in Comune di Ravenna (RA), Via Ravegnana n. 746. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione di pasta, mix e semilavorati senza glutine, pasta, mix e semilavorati senza glutine addizionati di vitamine e minerali, sito nel Comune di Forlì (FC), Via Pierre e Marie Curie"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 04/08/2016 con Atto Prot. Com.le 67579, in favore di **ARMIDA S.R.L. con sede legale in Comune di Ravenna (RA), Loc. Coccolia, Via Ravegnana n. 746 (C.F./P.IVA 02353370394)**;
- all'**aggiornamento** della Determinazione sopraccitata come segue:
 - **sostituzione dell'ALLEGATO A della medesima con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **sostituzione della Planimetria a corredo dell'ALLEGATO B vigente con la Planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **introduzione dell'ALLEGATO B bis ad integrazione e modifica dell'ALLEGATO B vigente, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
 - **sostituzione dell'ALLEGATO C, con ALLEGATO C parte integrante e sostanziale del presente atto.**

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90

Visto il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di VOLTURARE la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2602 del 28/07/2016** avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. MOLINO SPADONI S.P.A. con sede legale in Comune di Ravenna*

(RA), Via Ravegnana n. 746. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione di pasta, mix e semilavorati senza glutine, pasta, mix e semilavorati senza glutine addizionati di vitamine e minerali, sito nel Comune di Forlì (FC), Via Pierre e Marie Curie", rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 04/08/2016 con Atto Prot. Com.le 67579, in favore di ARMIDA S.R.L. nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Ravenna (RA), Loc. Coccolia, Via Ravegnana n. 746 (C.F./P.IVA 02353370394).

2. Di **AGGIORNARE** la sopraccitata Determinazione come segue:

- sostituzione dell'ALLEGATO A della medesima con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sostituzione della Planimetria a corredo dell'ALLEGATO B vigente con la Planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto;
- introduzione dell'ALLEGATO B bis ad integrazione e modifica dell'ALLEGATO B vigente, parte integrante e sostanziale del presente atto.
- sostituzione dell'ALLEGATO C, con ALLEGATO C parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2602 del 28/07/2016.

4. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

5. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2602 del 28/07/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae - S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione n. DET-AMB-2016-2602 del 28/07/16, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 04/08/16 prot. n. 67579 a MOLINO SPADONI spa, successivamente aggiornata con determinazione n. DET-AMB-2017-1029 del 02/03/17, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 16/03/17 prot. n. 22726.

Con l'istanza di voltura e modifica sostanziale di AUA in oggetto, oltre alla voltura dell'AUA sopraccitata rilasciata a MOLINO SPADONI spa, le modifiche richieste, a seguito di aggiornamento del lay-out produttivo (dovuto all'inserimento delle linee per prodotti da forno senza glutine, frollini bio e senza glutine, biscotti e altri prodotti bakery senza glutine) e di ampliamento del capannone, sono inerenti all'installazione di n. 6 nuovi "Forni rotodrago Avant 6080" che daranno origine alle nuove emissioni E6a, E6b, E7a, E7b, E8a, E8b, E9a, E9b, E10a, E10b, E11a, E11b.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., in considerazione del fatto che trattasi di modifica sostanziale dello stabilimento già autorizzato mediante l'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale sopraindicata.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, con nota PG/2020/187274 del 05/12/20, tenuto conto che la Ditta prevede un ampliamento dello stabilimento nel quale intende installare n. 6 forni di cui alle nuove emissioni E6a, E6b, E7a, E7b, E8a, E8b, E9a, E9b, E10a, E10b, E11a, E11b "Forni Rotodrago Avant 6080", ha richiesto al Comune di Forlì, di esprimere le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia della nuova attività relativa ai prodotti da forno da svolgere nella nuova porzione di capannone, con gli strumenti urbanistici vigenti, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere una relazione tecnica istruttoria ad Arpae – Servizio Territoriale, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, in merito alle modifiche richieste, in quanto, oltre alla voltura ad ARMIDA srl della sopraccitata AUA, si tratta dell'inserimento delle nuove emissioni E6a, E6b, E7a, E7b, E8a, E8b, E9a, E9b, E10a, E10b, E11a, E11b derivanti dalla cottura di prodotti da forno, per le quali i riferimenti normativi e regolamentari definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori. Infatti tenuto conto di quanto specificato dalla Ditta, il responsabile dell'endo-procedimento ha svolto le seguenti valutazioni relativamente ai riferimenti normativi e alle proposte di prescrizioni per le nuove emissioni oggetto della modifica:

EMISSIONI E6a, E7a, E8a, E9a, E10a, E11a "Estrazione vapori Forni Rotodrago Avant 6080" - Si tratta delle emissioni derivanti dalla cottura dei prodotti da forno senza la presenza dei fumi della combustione del metano. La lavorazione alimentare è compresa al punto 4.1.21 "Cottura di prodotti di origine animali e vegetali" dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, e all'Allegato 4.8 "Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g" punto 4. della DGR 2236/09 e s.m.i., nei quali non sono indicati valori limite. Il punto 4.1.21. dei Criteri CRIAER alla lettera b) prevede quanto segue: "I gas odorosi che si generano dagli impianti di cottura e nei locali di conservazione dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle sostanze odorigene avente le caratteristiche indicate all'allegato 3) alla presente deliberazione". La Ditta non ha previsto l'installazione di un sistema di abbattimento delle

sostanze odorigene come invece previsto al citato punto del CRIAER. In considerazione del fatto che per tale tipologia di emissioni derivanti dalla cottura di prodotti da forno presenti in stabilimenti analoghi non sono stati prescritti impianti di abbattimento per le sostanze odorigene e non si sono verificate ad oggi particolari criticità, e tenuto conto che tali lavorazioni non sono comprese nella Tabella 1 di cui alla recente Linea Guida interna di Arpa LG35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm", si accoglie l'esonero dall'installazione dell'impianto di abbattimento delle sostanze odorigene, a condizione che, qualora si accertino problematiche per esalazioni maleodoranti riconducibili a queste emissioni, la Ditta debba provvedere all'installazione dell'impianto di abbattimento delle sostanze odorigene previsto alla lettera b) del punto 4.1.21 "Cottura di prodotti vari di origine vegetale e animale" dei Criteri CRIAER, nel rispetto delle procedure per l'effettuazione di modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13 per le emissioni identificate come sorgenti della diffusione odorigena. Pertanto, richiamato l'art. 272-bis e il paragrafo 4.3 della LG citata, l'Autorità competente potrà attivare una procedura di riesame qualora a seguito di segnalazioni e accertamenti del competente Servizio Territoriale di Arpaie siano accertate situazioni di disagio olfattivo;

EMISSIONI E6b, E7b, E8b, E9b, E10b, E11b "Estrazione fumi Forni Rotodrago Avant 6080". Sono costituite dai soli fumi degli impianti di combustione alimentati a metano con potenza termica nominale di 69,8 kW ciascuno. Pertanto si tratta di emissioni non sottoposte ad autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto provenienti da impianti, con potenza termica complessiva inferiore a 1 MW (considerando anche degli altri impianti già presenti), compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'Allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici.

Il Responsabile dell'endoprocedimento ha ritenuto non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpaie al prot. PG/FC/2016/9353.

Con nota prot.n. 109456 del 06/12/19 acquisita al prot. PG/2019/188523 l'Unità Pianificazione Urbanistica del Comune di Forlì ha fatto pervenire le proprie valutazioni, di seguito riportate:

"... CONSULTATI

- gli elaborati presentati dalla ditta in oggetto al SUAP della scrivente Amministrazione (PG 106525/2019);*
- la strumentazione urbanistica vigente, in particolare la corrispondente tavola P di RUE;*

VERIFICATO CHE

- che l'area sita in FORLÌ, VIA PIERRE MARIE CURIE, 30, catastalmente distinta al Foglio 189 PARTT. 739, 741, 743, 752, 769, 940, 945, 946, 971 risulta avere destinazione produttiva (D) ed è zonizzata come Zona produttiva di nuova previsione – comparto D3.2-23;*
- che l'attività svolta dalla richiedente consiste in attività di produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione di pasta, mix e semilavorati senza glutine; ed inoltre produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione di prodotti da forno e prodotti precotti surgelati senza glutine;*

SI ATTESTA la conformità urbanistica del sito proposto, catastalmente distinto al Foglio 189 PARTT. 739, 741, 743, 752, 769, 940, 945, 946, 971 per l'attività svolta dalla richiedente".

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni sopra riportate, rende necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio della AUA da parte del SUAP del Comune di Forlì in data 04/08/16 prot. n. 67579, aggiornata in data 16/03/17 prot. n. 22726, e dalla documentazione allegata all'istanza di voltura e modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 28/11/19 P.G.N. 106525, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE E3 - CALDAIA USO PRODUTTIVO 575 kW alimentata a gas naturale

EMISSIONI E6B, E7B, E8B, E9B, E10B, E11B - ESTRAZIONE FUMI FORNI ROTODRAGO AVANT 6080 69,8 kW ciascuno, alimentati a gas naturale

in quanto provenienti da impianti, con potenza termica complessiva inferiore a 1 MW (993,8 kW), compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici.

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Polveri totali	5 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE E4 CALDAIA USO RISCALDAMENTO 34 kW alimentata a gas naturale

relativa ad impianto termico civile, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione di pasta, mix e semilavorati senza glutine; pasta, mix e semilavorati senza glutine addizionati di vitamine e minerali; produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione di prodotti da forno e prodotti precotti-surgelati senza glutine, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE E1 - SFIATO DI VAPORE ESSICCATOIO LINEA PASTA CORTA

Portata massima	13.200	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Durata	24	h/g

EMISSIONE E2 - SFIATO DI VAPORE ESSICCATOIO LINEA PASTA LUNGA

Portata massima	2.700	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Durata	24	h/g

EMISSIONE E5 - SFIATO DI VAPORE ESSICCATOIO LINEA PASTA LUNGA

Portata massima	1.700	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Durata	24	h/g

EMISSIONI E6A, E7A, E8A, E9A, E10A, E11A – ESTRAZIONE VAPORI FORNI ROTODRAGO AVANT 6080

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni E6A, E7A, E8A, E9A, E10A, E11A** entro tre anni dalla data di rilascio del presente aggiornamento; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
- La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it) e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni E6A, E7A, E8A, E9A, E10A, E11A**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
- Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
- Qualora si accertino problematiche per emissioni odorigene riconducibili alle **emissioni E6A, E7A, E8A, E9A, E10A, E11A**, la Ditta dovrà provvedere all'installazione dell'impianto di abbattimento delle sostanze odorigene previsto alla lettera b) del punto 4.1.21 "Cottura di prodotti vari di origine vegetale e animale" dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nel rispetto delle procedure per l'effettuazione di modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13, per le emissioni identificate come sorgenti della diffusione odorigena. Inoltre richiamato l'art. 272-bis del Dlgs 152/06 e smi, Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni potrà attivare una procedura di riesame qualora a seguito di segnalazioni e accertamenti di Arpae Servizio Territoriale siano accertate situazioni di disagio olfattivo.

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA**PREMESSA**

- Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita al Prot. Com.le 106525 del 28.11.2019 e relative integrazioni, presentata dal Sig. Spadoni Leonardo, in qualità di Legale Rappresentante della Armida S.r.l tesa ad ottenere la modifica sostanziale dell'autorizzazione unica ambientale n. DET-AMB-2016-2602 del 28.07.2016 e relativa voltura da Molino Spadoni SPA ad Armida s.r.l.;
- Considerato che la modifica consiste nell'ampliamento dello stabilimento al fine di creare una nuova area per la produzione di prodotti da forno con aumento della potenzialità autorizzata da 300 mc/anno a 2500 mc/anno.
- Visto il parere favorevole con prescrizioni di HERA, acquisito al Prot. Com.le 40708/2020, da cui si evince che: si ritiene di eliminare la deroga al valore limite di emissione per il parametro COD in quanto l'esito delle analisi effettuate sullo scarico evidenzia il rispetto dei limiti di tab. 1 all. C Regolamento del servizio idrico integrato, per tutti i parametri analizzati;
- Ritenuto pertanto di procedere alla modifica dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Considerato che trattasi di scarico di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 74 lettera h) del D.Lgs. 152/06;
- Visto il parere del Responsabile dell'endoprocedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

Ad integrazione e modifica dell'Atto del Comune di Forlì, Prot. Com.le 40876/16 di cui all'ALLEGATO B dell'Autorizzazione Ambientale Unica vigente, si autorizzano le modifiche richieste nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	Legale Rappresentante pro-tempore di Armida S.r.l.
Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Via Pierre e Marie Curie 30, Foglio 189 particelle 739-741-743-752-769-940-645-946-971
Destinazione d'uso insediamento	Produzione prodotti alimentari e pasti industriali
Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali
Potenzialità insediamento	2500 mc/anno – 10 mc/giorno - 2l/secondo
Recettore dello scarico	fognatura pubblica – nera "tipo A"
Sistemi di trattamento prima dello scarico	sedimentatore/disoleatore

2) Sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da: condense macchine di trafilatura, macchina lavatrafale, rigenerazione resine addolcitore, lavaggio macchinari e lavastoviglie nuova linea panificazione surgelati.

3) Lo scarico (compreso il parametro COD) deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

sedimentatore 1000 lt e disoleatore 1000 lt (sulla linea di scarico esistente delle acque reflue industriali);

sedimentatore 1200 lt e degrassatore 180 lt (sulla nuova linea di scarico acque reflue industriali);

vasca di equalizzazione e rilancio con pompa (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);

misuratore di portata elettromagnetico (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) approvato e piombato da HERA;

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

5) Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare a Arpae, Comune di Forlì ed a Hera, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.

6) Per quanto non espressamente indicato si rimanda all'atto autorizzativo Prot. Com.le 40876/2016, di cui all'ALLEGATO B della Determinazione Dirigenziale vigente.

Si demanda a HERA (sede di Forlì) il controllo del corretto allacciamento alla fognatura separata e le funzioni tecniche inerenti il prelievo dei campioni ed i relativi accertamenti analitici ai sensi del c.1 dell'art.128 del D.Lgs 152/06; a tal fine la stessa HERA avrà facoltà in qualsiasi momento di introdursi, nella proprietà privata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Fognatura e degli artt. 101 e 129 del D.Lgs. 152/06.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista la domanda di AUA in oggetto contenente la valutazione di impatto acustico redatta dal Tecnico competente in acustica e successive integrazioni da cui si evince trattarsi di attività svolta sia in periodo diurno che notturno che rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997;

Visto il parere Arpae- Sezione Territoriale di Forlì, acquisito al Prot. Com.le 47830 del 17/06/2020;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95.

PRESCRIZIONI:

1. siano rispettati i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 di cui alla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì vigente in qualsiasi condizione di esercizio;
2. qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico, volta a valutare tali modifiche ed attestare il rispetto dei limiti di legge.

AVVERTENZE:

- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolora dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.